



LEGGE 19 gennaio 1989, n. 5 (pubblicata il 13 febbraio 1989)

**Disposizioni in materia di procedura civile e di esecuzione.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 gennaio 1989.*

**TITOLO I°**

**DISPOSIZIONI SUL PROCESSO CIVILE**

**Art. 1**

La procedura sommaria documentale, disciplinata dalla Rubrica VII paragrafo 154 del Libro II della Leges Statutae, oltre che agli atti pubblici ed autentici, si applica sulla base dei documenti seguenti:

- cambiali e tratte accettate protestate;
- assegni protestati;
- premi assicurativi non pagati alla scadenza;
- contratti di mutuo e fidejussioni;
- parcelle di onorari professionali liquidati dall'autorità giudiziaria;
- estratti autentici delle scritture contabili bollate e vidimate nelle forme di legge regolarmente tenute;
- estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle Leggi Tributarie;
- estratti di scritture contabili di Enti pubblici e di Aziende di Stato relativi a prestazioni sanitarie o ad erogazione di servizi.

Nei casi sopra specificati il termine per opporre contro il documento prodotto tutte le eccezioni del caso è di due giorni utili.

**Art. 2.**

A norma delle Rubriche VI del paragrafo 112 e XIX del paragrafo 226 del Libro II delle Leges Statutae, i documenti prodotti in giudizio sono immediatamente allegati al fascicolo di causa, riservando al definitivo ogni giudizio sulla loro effettiva ammissibilità, proponibilità ed influenza.

### **Art. 3.**

Alle norme procedurali previste nelle Leges Statutae per le cause civili, sia ordinarie che sommarie, sia di I che II grado sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

1. - le istanze di ammissione di mezzi di prova possono essere avanzate dalle parti nel corso di cinque termini così distinti

a) due termini probatori, costituiti, ciascuno da un unico giorno utile;

b) due termini reprobatori, costituiti, ciascuno, da un unico giorno utile;

c) un termine di controprova, costituito da un unico giorno utile.

2. - I termini probatori per primi, quelli probatori successivamente e, da ultimo, quello di controprova sono aperti su istanza della parte piu' diligente ovvero in mancanza d'ufficio dal giudice in successione gli uni dopo gli altri solamente quando siano stati assunti tutti i mezzi di prova richiesti nei termini precedenti o ne sia stata dichiarata la decadenza.

3. - I termini probatori possono essere unilateralmente rinunciati dalla parte attrice, quelli reprobatori unicamente dalla parte convenuta, mentre il termine di controprova può essere rinunciato solamente con la concorde volontà di tutte le parti in causa.

4. - I termini di prova a disposizione della parte contumace non possono essere rinunciati dalla controparte costituitasi in causa.

5. - Tutte le parti costitutesi in causa hanno comunque facoltà di richiedere l'ammissione di mezzi di prova nel corso di tutti i termini che siano stati aperti.

6. - Le istanze di ammissione di mezzi di prova non debbono essere notificate alla controparte e su di esse il giudice decide con Decreto entro i 10 giorni correnti, allegando senz'altro al fascicolo i documenti prodotti e fissando entro i due mesi successivi apposita udienza, anche straordinaria, per l'assunzione degli altri mezzi di prova che non siano palesemente inammissibili improponibili o ininfluenti intendendosi sempre riservato alla sentenza definitiva ogni giudizio sulla effettiva ammissibilità, proponibilità ed influenza dei mezzi di prova ammessi.

7. Qualora un teste non si presenti all'udienza fissata per la sua escussione in assenza di comprovati impedimenti, il Giudice provvede d'ufficio a fissare entro i 2 mesi successivi altra udienza comminandone la decadenza.

8. - Qualora vanga disposta una perizia d'ufficio il giudice col Decreto di nomina, assegna al perito un congruo termine per il deposito in atti dalla perizia; se nel termine indicato il perito non vi provvede, e salvo eventuali proroghe per comprovati impedimenti o per particolari esigenze di carattere tecnico, il giudice decreta la sua sostituzione.

9. - Il termine ad allegare, che è aperto su istanza della parte piu' diligente o d'ufficio dal Giudice, è di 60 giorni correnti.

10. - Scaduto il termine concesso alle parti per le allegazioni in diritto, la Cancelleria provvede entro i 10 giorni successivi a trasmettere il fascicolo al Giudice, il quale deve pronunciare la sentenza entro i 3 mesi successivi.

11. - La Cancelleria annota su apposito registro gli estremi della causa ed il giorno in cui la stessa è trasmessa al Giudice per la sentenza.

12. - Il ritardo del Giudice che non abbia emesso la sentenza nel termine indicato e non si sia avvalso della facoltà prevista dalla Rubrica VI, Libro II, paragrafo 128 della Leges Statutae e dall'art. 2 n. 4 di cui alla Legge 5 giugno 1923 n. 13, sarà segnalato al Consiglio dei XII per la eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.

13. - Tutti i decreti emessi dal Giudice in corso di causa, sono notificati d'ufficio.

14. - Il Cursore deve eseguire le notifiche, pena l'applicazione a suo carico delle sanzioni disciplinari, in termini brevi che comunque saranno fissati dal Giudice Dirigente con sua propria disposizione.

15. - Il termine per l'assunzione dei mezzi di prova di cui al VI comma del presente articolo è raddoppiato nel caso che la notifica del relativo Decreto debba essere effettuata all'estero.

16. - Le parti costituite in causa si intendono elettivamente domiciliate, agli effetti procedurali, presso lo studio del loro procuratore.

17. - Il Giudice può demandare all'Uditore l'espletamento di funzioni istruttorie.

18. - Le udienze per la costituzione delle parti e per la redazione delle comparse si svolgono nell'orario d'ufficio. Il Giudice Dirigente può con proprio Decreto regolamentare tale orario.

19. - In tutti gli atti per i quali è prevista la presenza del Cancelliere, in caso di sua assenza o impedimento questi può delegare altra persona per l'espletamento delle funzioni.

#### **Art. 4.**

L'atto introduttivo del giudizio d'appello nelle cause civili è indirizzato al Giudice delle Appellazioni.

Il Commissario delle Legge, quale Giudice istruttore del giudizio di secondo grado fissa con proprio decreto l'udienza di comparizione e tutti gli processuali conseguenti.

L'eventuale giudizio sulla inammissibilità, irricevibilità ed improponibilità dell'appello o la richiesta di provvedimenti cautelari o d'urgenza che non possono essere demandati al definitivo, sono pronunciati dal Giudice delle Appellazioni, al quale il Giudice istruttore trasmetterà il fascicolo.

#### **Art. 5.**

L'art. 2 secondo comma della Legge 17 maggio 1984 n. 49 è abrogato e sostituito dal seguente:

"L'Ufficio Cursorile procede alla notifica a mano dei seguenti atti giudiziari civile:

1) copia del primo ed eventualmente del secondo atto introduttivo del giudizio civile;

- 2) copia di tutti i decreti con i quali vengono aperti i rituali termini della procedura;
- 3) copia dei decreti con i quali vengono ammessi i mezzi di prova;
- 4) copia delle sentenze di qualsiasi grado;
- 5) copia dei mandati esecutivi.

Il Giudice dispone, per iscritto e caso per caso, che ogni altro atto determinato sia notificato a mano o in altra idonea forma".

#### **Art. 6.**

L'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 17 maggio 1989 n. 49 è abrogato e sostituito dai seguenti:

" - Trascorsi 15 giorni di giacenza presso l'Ufficio Postale, l'ufficio stesso restituisce il plico raccomandato all'Ufficio Cursorile che provvede alla notifica a mano al domicilio del destinatario.

La notifica va rinnovata in caso di assenza o di impedimento del destinatario.

La notifica si intende effettuata nel caso di rifiuto del destinatario di ricevere l'atto".

#### **Art. 7.**

I posti in organico di Cursore - livello 5 - previsti al Titolo X - Uffici Giudiziari - di cui all'Allegato alla Legge 20 novembre 1982 n. 100, sono aumentati da 3 a 4.

## **TITOLO II**

### **DELL'ESECUZIONE MOBILIARE**

#### **Art. 8.**

Giudice competente della esecuzione mobiliare è il Giudice Conciliatore o il Commissario della Legge a seconda che il credito per il quale si procede rientri o meno nella competenza per valore dell'uno o dell'altro Magistrato.

#### **Art. 9.**

Il Cancelliere forma per ogni procedimento di esecuzione un fascicolo nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal Giudice, dal Cancelliere, dal Cursore, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

Il fascicolo si forma con il deposito del titolo di cui si chiede l'esecuzione.

#### **Art. 10.**

Trascorso il termine di 3 giorni dalla notifica del precetto, su istanza di parte il Giudice con suo Decreto autorizza il pignoramento e nomina il custode giudiziario scegliendolo fra quanti sono iscritti nell'apposito elenco, al quale affida pure l'incarico di fare una prima stima dei beni.

Il Decreto di autorizzazione viene notificato dal Cursore del suo accesso per procedere al pignoramento.

Le spese di trasporto e custodia dei beni di cui si chiede il pignoramento sono a carico del debitore esecutato ma devono essere anticipate dal creditore procedente nella misura stabilita dal Giudice in riferimento ad apposito annuale Decreto Commissariale.

Qualora si proceda per il recupero di crediti di qualunque natura dello Stato in persona della Ecc.ma Camera, non si fa luogo all'anticipo di cui al comma che precede.

#### **Art. 11.**

La opposizione al precetto non sospende il processo di esecuzione.

Il Giudice competente ai sensi dell'art. 8, sentite le parti, può sospenderlo con cauzione o senza.

Il processo verrà riassunto su istanza del creditore procedente ad avvenuta definizione della opposizione.

#### **Art. 12.**

Entro 10 giorni dalla data del Decreto che autorizza il pignoramento, il Cursore dando avviso anche telefonico al custode del giorno, luogo ed ora, deve procedere alla esecuzione del pignoramento.

Qualora il Cursore non possa ottemperare alla esecuzione del pignoramento nel termine indicato, può chiedere una proroga al Giudice, che potrà concederla per comprovati motivi.

#### **Art. 13.**

Il pignoramento dei beni mobili è eseguito dal Cursore, il quale redige apposito processo verbale, alla presenza di due testimoni, del debitore se presente, del custode giudiziario con l'assistenza, se occorre, della forza pubblica.

L'assistenza della forza pubblica può pure essere richiesta dal Cursore qualora sia necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, o vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento.

Nel processo verbale viene raccolta la valutazione di stima di ciascuno dei beni pignorati fatta contestualmente dal custode.

Il Cursore rende noto al debitore che ha un termine di 10 giorni per liberare i beni previo pagamento del debito e delle spese da effettuarsi nella Cancelleria del Tribunale. Il processo verbale è sottoscritto in calce anche dal custode.

#### **Art. 14.**

Eseguito il pignoramento il Cursore provvede a consegnare al Cancelliere del Tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi rinvenuti, asportati all'atto del pignoramento.

Il danaro deve essere depositato dal Cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari mentre per la custodia dei titoli e degli oggetti preziosi il Giudice disporrà con suo Decreto.

Per la conservazione delle altre cose mobili provvede subito il custode trasportandone in idoneo locale annotato a verbale.

#### **Art. 15**

Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, nè il debitore o i familiari con lui conviventi senza il consenso del creditore.

#### **Art. 16.**

Nei 10 giorni successivi al pignoramento il debitore può fare opposizione alla stima fatta dal custode. Analoga opposizione può essere fatta entro lo stesso termine dal creditore precedente.

Contestualmente all'opposizione le parti devono indicare il nome del perito di cui eventualmente intendono avvalersi, il quale ha 3 giorni di tempo, a pena di decadenza, per accettare la nomina presentandosi in Cancelleria.

#### **Art. 17.**

Sull'opposizione il Giudice nei 5 giorni successivi assegna ad entrambe le parti il termine perentorio di 10 giorni per presentare in atti la propria stima dei beni.

Autorizza inoltre le parti ed i loro periti a prendere visione dei beni nel luogo della loro custodia.

Copia del Decreto viene notificata d'ufficio al custode ed alle parti in causa.

#### **Art. 18.**

Decorso il termine concesso ad entrambe le parti ai sensi dell'articolo precedente, entro 5 giorni il Giudice decide con Decreto non soggetto ad impugnazione il valore dei beni pignorati e fissa il prezzo di vendita nonchè il giorno, l'ora ed il luogo in cui si procederà alla vendita medesima.

Copia del Decreto viene notificata d'ufficio al custode, al creditore precedente, al debitore nonchè portato a conoscenza dei terzi nei modi consueti.

#### **Art. 19**

Qualora nel termine indicato all'art. 16 non vi sia stata opposizione, su istanza del creditore precedente il Giudice emette Decreto di vendita dei beni pignorati al prezzo di stima fatto dal custode, determinando le modalità della vendita medesima.

#### **Art. 20.**

Le norme della presente legge trovano applicazione anche qualora l'esecuzione mobiliare avvenga per la riscossione di crediti di cui alla legge 30 agosto 1873.

#### **Art. 21**

La presente legge abroga tutte le norme, disposizioni e consuetudini contrastanti con essa.

#### **Art. 22**

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione e non si applica ai procedimenti civili instaurati anteriormente a tale data.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 23 gennaio 1989/1688 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Luciano Cardelli - Reves Salvatori

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva